



**Isole Egadi**  
**COMUNE DI FAVIGNANA**

- Libero Consorzio Comunale di Trapani – già Provincia Regionale di Trapani -  
\* \* \*

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 133</b> <b>del 26-10-21</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione regolamento progressioni orizzontali
Riferim. Prop. N.184 del 26-10-2021	

L'anno **duemilaventuno** del giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **17:15** e seguenti, da remoto in video conferenza, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

<b>FORGIONE FRANCESCO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>PRESENTE IN SEDE E COLLEGATO IN VIDEOCONFERENZA</b>
<b>GENTILE ANTONINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>VACCARO VITO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE IN SEDE E COLLEGATO IN VIDEOCONFERENZA</b>
<b>SAMMARTANO FRANCESCO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA</b>
<b>BORGIA DAFNE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE IN SEDE E COLLEGATO IN VIDEOCONFERENZA</b>

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**

Partecipa, dalla sede comunale e collegato in videoconferenza, il **SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**, Dott. **Di Giovanni Gian Paolo**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il Sindaco, con l'assistenza del **SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**, Dott. **Di Giovanni Gian Paolo**, invita i componenti della giunta municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

# CONSIGLIERI COMUNALI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Approvazione regolamento progressioni orizzontali**

**VISTO** l'art. 16 "Progressione economica all'interno della categoria" del del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, il quale così recita:

- 1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.*
- 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.*
- 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.*
- 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.*
- 5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.*
- 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.*
- 7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 21 che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.*
- 8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.*
- 9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.*
- 10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.*

**CONSIDERATO** che l'ente dispone di un regolamento non conforme all'intervenuta sottoscrizione del CCNL – Funzioni Locali del 21 Maggio 2018 e che, pertanto, non può trovare applicazione;

**VISTO** l'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, a norma del quale "1.

*Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.*

*2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".*

DELIBERA DI GIUNTA n.133 del 26-10-2021 COMUNE

**VISTO** l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui *“I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 40 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”*.

**RAVVISATA** la necessità di adottare un regolamento che disciplini l'istituto della progressione economica orizzontale, consistente nella possibilità per il personale dipendente di progredire all'interno della stessa categoria di inquadramento, acquisendo quote di retribuzione fissa, basate sulle competenze.

**RITENUTO**, pertanto, opportuno adottare apposito regolamento con carattere di stabilità, che tenga conto delle circostanze, delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero di dipendenti in servizio.

**VISTO** lo schema di “REGOLAMENTO SULLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI”, allegato al presente provvedimento;

**RITENUTA** la stessa conforme alle caratteristiche dell'Ente e meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il verbale della delegazione trattante del 30/12/2020;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000.

## **PROPONE**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di “Regolamento sulle progressioni orizzontali”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai soggetti componenti la delegazione trattante;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Personale di provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
- 4) **DI STABILIRE** che per ciascuna categoria la progressione economica orizzontale potrà essere disposta per una quota non superiore a quanto consentito dalla normativa vigente;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS., alle R.S.U. del personale e all'O.I.V..
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.  
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

---

---

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica  
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità  
tecnica della proposta di deliberazione.  
Lì, 26-10-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**f.to** GERARDI PIETRO

---

---

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-**VISTA** la superiore proposta di deliberazione;

-**VISTI** i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati, di cui all'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30;

- **CON VOTI UNANIMI E PALESI** dei presenti e votanti, per appello nominale e quindi in forma palese proclamando il seguente esito:

Presenti 4

Voti favorevoli 4

Voti contrari 0

Astenuti 0

Donde il Presidente preso atto dell'esito della superiore votazione ne proclama il risultato in termini di approvazione all'unanimità

### **E PERTANTO LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA**

Di approvare la riferita proposta di deliberazione.

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott.VACCARO VITO

IL Sindaco

f.to Dott. Forgione Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE

f.to Dott. Di Giovanni Gian Paolo

---

---

**Copia cartacea di originale digitale firmata**

**Il Responsabile del settore**

F.to Dott. Pietro La Porta

---

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 27-10-21 al 11-11-21 (art. 11, comma 1);

Pubblicazione n. 1971

Dalla Residenza Municipale, li 27-10-2021

IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE

f.to Dott.La Porta Pietro

---

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

***E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 06-11-2021***

[X] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**

f.to Dott. La Porta Pietro

## **REGOLAMENTO SULLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI**

### **Art. 1**

#### ***La disciplina***

1. Le progressioni economiche sono disciplinate dal presente regolamento, che riprende i principi dettati dalle disposizioni di legge, dall'articolo 16 del CCNL 21.5.2018 e tiene conto dei criteri definiti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato il 30/06/2020;
2. Le progressioni economiche premiano i dipendenti sulla base degli esiti della prestazione lavorativa.
3. Le progressioni economiche sono effettuate sulla base di criteri selettivi e possono essere effettuate in modo sequenziale.
4. Possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità non superiore al 50% dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni.
5. Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso l'ente a tempo indeterminato, ivi compresi quelli in posizione di comando o distacco, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente. I dipendenti devono avere maturato una anzianità di servizio a tempo indeterminato di 24 mesi ovvero una anzianità nella posizione di progressione economica immediatamente precedente di almeno 24 mesi. Per determinare l'anzianità si calcolano anche i periodi maturati a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni in caso di trasferimento in mobilità e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente nella stessa categoria e nello stesso profilo.
6. Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente alla data di selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.
7. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4.

### **Art. 2**

#### ***La procedura***

1. Entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo con cui vengono quantificate le risorse della parte stabile del fondo da destinare alle progressioni economiche, con determinazione del responsabile del personale, viene indetta la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche, della quale viene data comunicazione a tutti i dipendenti.
2. Il provvedimento di indizione della procedura, di cui al comma precedente, viene pubblicato sul sito internet e sulla rete intranet per almeno 30 giorni. Esso viene affisso per lo stesso periodo in un luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti, di norma nella bacheca destinata alle comunicazioni sindacali.
3. Il dirigente/responsabile del personale forma la graduatoria per ogni categoria, indicando il punteggio complessivo e quello ottenuto sui singoli fattori sulla base dei criteri di cui agli articoli seguenti. Tale graduatoria, in cui sono indicati il punteggio complessivo ed i singoli fattori che hanno concorso alla sua formazione, viene comunicata ai singoli dipendenti che possono chiedere entro 10 giorni dalla comunicazione il riesame al segretario comunale e pubblicata sulla rete internet/intranet. Decorso tale termine, essa diventa definitiva.
4. Le progressioni economiche sono riconosciute a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui il contratto collettivo decentrato integrativo che le ha previste e finanziate ed è stato sottoscritto.
5. A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con il punteggio più elevato nella valutazione della performance del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione

dell'istituto, in caso di ulteriore parità a quello con più anzianità di servizio nella posizione economica; nel caso di ulteriore parità la precedenza spetta al più anziano di età.

6. Nel caso in cui un dipendente non sia stato in uno di tali anni valutato, si farà ricorso alle ultime tre valutazioni disponibili.

### **Art. 3**

#### ***I requisiti***

1. Essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi comandi o altra forma di assegnazione temporanea "in uscita"), ad esclusione del personale in aspettativa per mandato politico, sindacale o per assunzione di incarichi ai sensi dell'art. 110 del TUEL 267/2000;

2. Anzianità nella posizione economica indicata nel provvedimento con cui si indice la P.E.O., alla data di decorrenza delle progressioni;

3. Non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di decorrenza della progressione;

4. Aver prestato servizio alle dipendenze dell'Ente per almeno 24 mesi antecedenti alla data di decorrenza della progressione.

### **Art. 4**

#### ***I criteri***

1. Le P.E.O. sono attribuite in relazione "alle risultanze della valutazione della performance del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto". Per riconoscere nuove posizioni di sviluppo orizzontale, quindi, non si possono adottare strumenti destinati alle sole progressioni. La scheda di valutazione individuale sarà l'unico elemento di riferimento, e non potranno esistere criteri o parametri differenti creati "ad hoc".

2. Alla valutazione individuale annuale sono affiancati, con peso minoritario, due ulteriori fattori:

*A) L'esperienza maturata nell'ambito professionale di riferimento alla data di decorrenza delle progressioni.*

Si tratta in sostanza di riconoscere un fattore di integrazione del punteggio all'anzianità di servizio, purchè sia maturata nell'ambito di riferimento (ad esempio, se un dipendente ha maturato una lunga attività nel profilo di educatore di asilo nido, ma da pochi anni è stato reinquadrato come Istruttore amministrativo, non potrà far valere gli anni di esperienza precedenti al nuovo incarico).

*B) Le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi alla data di decorrenza delle progressioni*

L'esplicito riferimento alle competenze "certificate" esclude la valutazione della mera attività formativa di aggiornamento e restringe il campo a percorsi formativi di particolare rilevanza, con certificazione finale di profitto. Si veda a tal fine l'art. 49-ter comma 3, con il suo esplicito riferimento al collegamento con le P.E.O.: la formazione utile in questo senso è quella che si conclude con "certificazione finale delle competenze acquisite".

3. Il periodo di "osservazione" della valutazione al fine dell'attribuzione delle P.E.O. è necessariamente pari ad un triennio: un arco temporale non derogabile dalla contrattazione integrativa.

4. Il peso attribuito a ciascun parametro sarà ragguagliato, su base 100, con la seguente pesatura:

- Valutazione del triennio: 75%
- Esperienza maturata nel profilo: 15%
- Processi formativi certificati: 10%



5. Per attribuire la valutazione si farà esclusivo riferimento alla media della valutazione ottenuta nel triennio precedente a quello di attribuzione della progressione.